

Appello Sentenza Tribunale di Lecce

n. 621 del 5.4.2018

Oggetto: pensione anticipata



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Lecce

Sezione lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott.ssa Daniela Cavuoto Presidente relatore

Dott. Gennaro Lombardi Consigliere

Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere

ha emesso la presente

S E N T E N Z A

nella causa in materia previdenziale, in grado di appello, iscritta al n. 1033/2020 nel R.G.

tra

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nilla Barusi, come da procura generale alle liti richiamata in atti

APPELLANTE

e

Giannuzzi Anna, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Dario Lisi

APPELLATA

FATTO

Con sentenza contestuale n. 1306 del 15.6.2020, il G.U. del Tribunale del Lavoro di Lecce accolse la domanda introdotta il 7.8.2017 da Anna Giannuzzi dichiarandone il diritto alla pensione anticipata ex l. n. 214/2011 a decorrere dall'1.7.2017 in virtù dell'accumulo di 2175 contributi settimanali in luogo di 1820 necessari secondo l'I.N.P.S.; condannò l'Istituto al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite.

Il Tribunale osservò che ai sensi dell'art. 24 comma 11 del d.l. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, doveva considerarsi la contribuzione effettiva, a differenza di quanto previsto dal precedente comma 10 che permetteva l'utilizzo di tutti i contributi accreditati per conseguire il diritto alla pensione.

Avverso tale decisione ha proposto appello parte soccombente lamentando l'erronea interpretazione della normativa ed evidenziando che in realtà l'assicurata poteva far valere solo 1293 contributi settimanali dall'1.1.1974 al 10.4.2014 in luogo dei 1820 (pari a 35 anni di versamenti) necessari. Non avrebbe potuto tenersi conti della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione. Ha insistito per il rigetto della domanda.

Giannuzzi costituitasi con memoria depositata il 28.6.2021 ha contestato gli avversi argomenti concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

All'odierna udienza dell'1 dicembre 2021, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) La questione controversa- rientrando in vasto contenzioso che ha registrato difformi decisioni nell'ambito del distretto- attiene all'individuazione della tipologia e consistenza dei contributi previdenziali necessari per accedere alla pensione anticipata. Questa Corte si è già espressa sulla questione nella sentenza n. 1149/2019, che qui si richiama ex art. 118 disp. att. al c.p.c.

2) La pensione anticipata è stata introdotta dall'art. 24, comma 10, d.l. n.201/2011, convertito in l. n. 214/2011, in sostituzione della pensione che nel vigore delle leggi anteriori si definiva di anzianità.

In una brevissima e sintetica ricostruzione storica, necessaria per la comprensione dei trattamenti pensionistici attuali, si rammenta che secondo l'art. 22 l.n. 153/1969 per la pensione di anzianità (degli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali) occorrevano almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria, e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate. Posto che la contribuzione figurativa riguardava solo gli ex combattenti e gli assimilati, per gli ordinari lavoratori occorreva il versamento di almeno 1820 contributi settimanali.

Al requisito dei 35 anni di contribuzione fu poi aggiunto il requisito anagrafico: con l'art. 1 comma 25 l. n. 335/1995, infatti, il diritto alla pensione di anzianità è stato subordinato alla concorrente sussistenza del requisito contributivo di 35 anni di contribuzione effettiva e dell'età indicata dalla stessa legge, oppure, in via alternativa, al raggiungimento di un'anzianità totale contributiva di 40 anni, di cui 35 anni di contribuzione effettiva. La tipologia della contribuzione utile per accedere alla pensione di anzianità non risulta essere stata modificata successivamente né dall'art.59, commi 6-8. L. n.449/1997, né dall'art.1 comma 6 lett. a) l. n. 243/2004, né dall'art. 1 l. n. 247/2007, norme che, nell'ottica di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, hanno man mano aggravato i requisiti anagrafici e

introdotto scaglioni (cd. finestre) per la concreta fruizione del trattamento pensionistico di coloro che avevano maturato i requisiti.

In sostanza il menzionato art. 22 l.n. 153/1969 costituisce un punto fermo della disciplina pensionistica, essendo rimasto in vigore, nonostante le altre modifiche apportate dalla legislazione successiva, nella parte riguardante il tipo di contributi che servono per la pensione di anzianità.

Anche alla base dell'art. 24 d.l. n.201/2011, convertito in l. n. 214/2011 (come nelle leggi sopra menzionate) vi è la finalità di contenimento della spesa previdenziale. E' in tale ottica che l'art.24 cit., pur conservando la pensione di vecchiaia, ha abolito la pensione di anzianità, sostituendola con la pensione cd. anticipata, istituto simile, ma di ambito ben più limitato. L'accesso alla pensione anticipata è stato ivi previsto con un graduale aggravamento annuale del requisito contributivo, che tiene conto dell'aumento della speranza di vita e che, nella fattispecie generale, non è legata a limiti di età (nel 2012: per gli uomini 42 anni e 1 mese di contributi, per le donne 41 anni e 1 mese; nel 2013: per gli uomini a 42 anni e 5 mesi, per le donne un anno in meno; nel 2014 e 2015: per gli uomini 42 anni e 6 mesi, per le donne un anno in meno; nel 2016, 2017 e 2018: per gli uomini 42 anni e 10 mesi, per le donne un anno in meno; nel 2019 e 2020: per gli uomini 43 anni e 2 mesi, per le donne un anno in meno).

Il comma 10 dell'art. 24 d.l. n.210/2011, convertito in l.n.214/2011 ha infatti previsto che *“A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”*.

Sorge quindi la necessità di stabilire se la contribuzione minima prevista dal citato comma 10 dell'art. 24 includa anche gli accrediti figurativi per malattia, disoccupazione, etc. e se, quindi, il comma 10 abbia introdotto un criterio (di individuazione della contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità, ora pensione anticipata) nuovo rispetto a quello del sopra menzionato art. 22 l. n. 153/1969.

3.) Nella sentenza appellata (ed in altre di analogo contenuto, quali Trib. Lav. Lecce n. 4977/2016), si è affermato che il comma 10 implicitamente si riferisse ad ogni tipo di contribuzione, anche figurativa, e che a favore di tale conclusione deponesse il tenore del successivo comma 11 ove era richiesta la presenza di contribuzione “effettiva”, ossia da lavoro o da riscatto.

Tale impostazione ermeneutica non è condivisa da questa Corte perché non coerente con la necessaria visione sistematica della disciplina delle pensioni, che negli ultimi decenni è stata costantemente caratterizzata da un progressivo restringimento dei requisiti. Ed invero, il comma 11 dell'art. 24 d.l. n.201/2011 riguarda soggetti che si trovano in una particolare condizione: per coloro che possiedono

accrediti contributivi solo a partire dall'1.1.1996 la norma ha specificato che, ove sussista l'apposito requisito dell'età pari a 63 anni, il diritto alla pensione anticipata può sorgere a condizione che siano stati accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva (*"11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...."*).

Tale norma intende evitare che gli assicurati soggetti al regime contributivo "puro" che sono entrati tardivamente nel mondo del lavoro siano costretti (secondo i criteri ordinari) a continuare a lavorare oltre i 70 anni per poter conseguire la pensione.

Nel comma 11 il legislatore non solo ha richiamato quanto previsto dal comma 10 (e quindi i relativi criteri di individuazione della contribuzione utile), ma ha ritenuto ulteriormente necessario precisare quale tipo di contribuzione (quella "effettiva") occorresse per il conseguimento della pensione anticipata, proprio perché si trattava di una fattispecie astratta particolare rispetto a quella che invece (come il comma 10) trovava il proprio antecedente storico nell'art. 22 della legge n. 153/1969.

In definitiva, ritiene questa Corte che il predetto comma 10 dell'art.24 non abbia innovato le modalità di computo della contribuzione utile ai fini della pensione, e che quindi ai fini della pensione anticipata introdotta dal d.l. 201/2011 occorranzo 35 anni di contribuzione effettiva, da lavoro e da riscatto (come già stabilito nell'art.22 l.n.153/1969), mentre gli anni ulteriori occorrenti per raggiungere il minimo contributivo possono essere costituiti anche da contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione etc.

In tal senso milita altresì la considerazione che anche in altri commi dello stesso art. 24 d.l. 201/2011 il legislatore, pur modificando in situazioni particolari alcuni dei requisiti di accesso alla pensione, ha comunque lasciato inalterato il criterio di individuazione della tipologia dei contributi utili, come si desume dal fatto che nel comma 15 bis e nel comma 17 del citato art. 24 viene richiamata la Tabella B allegata alla legge 23 Agosto 2004, n. 243, la quale contiene un implicito rinvio agli immodificati criteri dell'art. 22 l. n. 153/1969.

Infine, si osserva che negli argomenti fin qui esposti non è ravvisabile alcuna violazione dei principi generali sulla successione e abrogazione delle leggi.

Ne consegue che all'appellante, che non risulta possedere 35 anni di contribuzione effettiva da lavoro, pari a 1820 contributi settimanali, bensì soli 1293 come si evince anche nella memoria art. 416 c.p.c. dell'I.N.P.S., non può riconoscersi il diritto alla pensione anticipata.

La sentenza di primo grado va quindi riformata e la domanda introduttiva respinta.

La complessità e novità delle questioni giuridiche esaminate costituiscono motivo di compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto altresì conto della pendenza dinanzi alla S.C. di vari ricorsi proposti avverso sentenze di questa Corte di analogo tenore.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 4.12.2020 dall'I.N.P.S. nei confronti di Giannuzzi Anna avverso la sentenza del 15.6.2020 n. 1306 del Tribunale di Lecce, così provvede:

accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da Anna Giannuzzi con ricorso introduttivo del 7 agosto 2017.

Dichiara compensate le spese del doppio grado.

Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce l'1 dicembre 2021

Il Presidente estensore
dott.ssa Daniela Cavuoto